

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 739

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, CERUTI, LETTIERI

Presentata il 5 dicembre 1968

### Modificazioni alle norme sul trattamento del personale delle ricevitorie del lotto

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende stabilire una regolamentazione della figura giuridica del personale in servizio nelle ricevitorie del lotto.

La particolare struttura del rapporto esistente tra l'amministrazione dello Stato ed i gestori di ricevitorie del lotto, le quali — in origine — erano conferite a vita con l'attribuzione ai gestori, a titolo di retribuzione per l'attività prestata, di un aggio sulla riscossione, non ne consentiva la qualificazione giuridica di « rapporto di pubblico impiego ».

L'originaria struttura di detto rapporto ha subito invero nel tempo profonde modificazioni per effetto, principalmente, della soppressione del principio della gestione a vita in quanto, in seguito alla riforma della legge sul lotto pubblico, disposta col regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, i gestori, ove non intervengano prima altre cause, cessano dall'attività di servizio al raggiungimento del 70° anno di età. Altro elemento nuovo è costituito dall'assunzione, da parte dello Stato, dell'onere relativo alla retribuzione al personale non gestore (aiuto ricevitori e commessi avventizi). Malgrado tali modifiche la fisionomia fondamentale del particolare rapporto di prestazione d'opera è rimasto non ben definito, per cui il personale del lotto non ancora può considerarsi appartenente al per-

sonale di ruolo dello Stato, pur essendo ad esso assimilato sotto moltissimi riguardi.

Con le modifiche apportate al menzionato provvedimento di legge n. 1933 e, in particolare, con le norme innovative contenute nella legge 6 agosto 1967, n. 699, concernente il collocamento in quiescenza e relativo trattamento economico di detto personale — equiparato in tutto all'analogo trattamento che lo Stato adotta nei confronti dei propri impiegati — il personale delle ricevitorie del lotto è venuto ad avere uno *status* di natura particolare, ben poco dissimile, in sostanza, da quello comune agli altri impiegati statali.

Difatti, esso:

è nominato a seguito di pubblico concorso, con le formalità richieste per il personale statale;

fruisce della concessione ferroviaria e di trenta giorni l'anno di riposo, regolarmente retribuiti;

è fatto oggetto di un rapporto informativo annuale, che si riassume nel giudizio complessivo motivato come per il personale statale;

è soggetto ai noti istituti giuridici delle dimissioni, sospensione e della dispensa dal servizio, della decadenza, della riammissione e delle sanzioni disciplinari, con una normativa e con dei procedimenti che non sono in contrasto con la corrispondente disciplina po-

sta per il personale civile dello Stato, pur se adattati alle particolari esigenze e natura dei servizi del lotto;

percepisce una retribuzione a carico del bilancio dello Stato e fruisce delle quote di aggiunta di famiglia, nelle misure ed alle condizioni previste per il personale statale;

fruisce di un trattamento di quiescenza sotto forma di assegno vitalizio, e di una indennità di buonuscita a carico dell'apposito Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, trattamento liquidato con le stesse modalità previste per i dipendenti statali.

Al personale suddetto inoltre sono state estese, con la citata legge n. 699, le disposizioni previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, per la costituzione della posizione assicurativa per il personale statale cessato dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza (articoli 15 e 16), la concessione della indennità di buonuscita (articoli 2 e 21) e la equiparazione agli altri statali anche per quanto concerne i limiti di tempo (20 anni dai precedenti 10) occorrenti per acquisire il diritto alla pensione (articolo 4) e le modalità per la determinazione e la commisurazione delle pensioni (dirette, indirette e di reversibilità), nonché la facoltà, in precedenza non regolamentata, sempre ai fini del trattamento di quiescenza, di riscattare i periodi di servizio non di ruolo prestati alle dipendenze dell'amministrazione (articoli 4 e 25), e la possibilità di cumulo di più assegni allo stesso dipendente (articolo 10).

Tutti i provvedimenti emanati successivamente alla menzionata legge n. 1933, compresi quelli di carattere economico — (aumenti, conglobamenti, nuove indennità, ecc.) — sono stati predisposti con perfetta analogia e con gli stessi criteri e le medesime misure, di quelli adottati a favore degli impiegati civili dello Stato.

Pertanto, in conseguenza dei provvedimenti su accennati, detto personale ha assunto la figura giuridica di un vero e proprio impiegato dello Stato anziché di personale generico iscritto ad un fondo di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria.

Nelle premesse constatazioni di quelli che sono i punti di riferimento e di contatto fra lo stato giuridico del personale statale e il menzionato *status* particolare del personale del lotto — rientrante nel personale appartenente all'amministrazione finanziaria e gravante su capitoli di spesa dello stesso dica-

stero — sono invero reperibili, in misura sostanzialmente rilevante, i requisiti necessari e sufficienti per riconoscere anche a detto personale la figura giuridica di impiegato civile dello Stato.

A quanto sopra si provvede con l'unità proposta di legge che si ispira alle norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Il provvedimento ha analogia, nelle finalità, ad altro inquadramento, effettuato sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, con decreto legislativo luogotenenziale n. 803 che istituisce nei ruoli del personale degli Uffici del registro 2.000 posti di applicati, stabilendo la responsabilità del ricevitore anche per l'opera degli applicati e dell'altro personale sussidiario; e n. 804 del 13 maggio 1919, che modifica il testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, sulle tasse ipotecarie, estendendo al personale di collaborazione degli uffici medesimi, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 803, con cui si è provveduto ad inserire tra gli impiegati civili dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1919, con la qualifica di applicato, nel ruolo del personale degli Uffici del registro, i commessi stabili ed in prova in servizio al 30 giugno 1919 e, con la qualifica di applicati, il personale di collaborazione degli uffici ipotecari.

Con successivo regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1258 — norme per il trattamento di quiescenza del personale sussidiario del registro e delle ipoteche — è stata concessa allo stesso personale la facoltà di riscattare il servizio prestato negli Uffici del registro e delle ipoteche anteriormente al 30 giugno 1919.

Detto disegno di legge consta di 11 articoli.

Con l'articolo 1, si provvede all'aggiornamento degli articoli 63, 68, 73, 74, 76, 87, 89, 91, 93, 95, 97 e 98 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni. In particolare, con l'articolo 63 sono state ridotte da 4 a 3 le classi in cui si inquadrano le ricevitorie del lotto, stabilendo le percentuali di ciascuna classe rispetto al numero complessivo delle ricevitorie. I ricevitori vengono a loro volta inquadrati in un organico suddiviso in tre classi: si stabilisce il numero dei posti attribuiti a ciascuna classe e si dettano norme per procedere al primo inquadramento e alle successive promozioni.

Con l'articolo 68, la durata del servizio in qualità di titolare viene computata, ai fini dell'inquadramento nel ruolo, in lire 300.000 per ogni anno, in luogo delle attuali

lire 200.000 in considerazione del notevole costante incremento subito dalle riscossioni.

Con l'articolo 73, si provvede a determinare il numero degli aiuto ricevitori ed il loro inquadramento nelle ricevitorie in base alle riscossioni da esse effettuate.

L'attuale organico - stabilito con legge 4 febbraio 1958, n. 40 - prevede 2.800 aiuto ricevitori.

Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della predetta legge, è stato istituito il ruolo degli aiuto ricevitori aggiunti, il quale comprende n. 1.103 unità, oltre a 173 commessi avventizi.

Quindi attualmente sono in servizio numero 4.076 unità.

Pertanto includendo in unico ruolo il personale sussidiario del lotto non si crea alcun aumento di spesa a carico dell'Erario nei confronti dell'attuale situazione organica.

È da tener presente che il numero degli elementi predetti venne previsto dalla legge sopra richiamata tenendo conto delle necessità dell'epoca che si riferivano ad una riscossione di poco più di lire 42.000.000.000 annui, mentre la riscossione attuale è di lire 250 miliardi annui e cioè quasi sestupla in confronto a quella del 1958-1959.

L'articolo 74, autorizza le intendenze di finanza a consentire la presenza nelle ricevitorie di personale volontario, estraneo alla amministrazione, a totale carico dei gestori e a favore dei quali il servizio prestato costituisce titolo di preferenza nei concorsi per aiuto ricevitori.

L'articolo 76, tiene conto dell'avvenuta riduzione da 4 a 3 delle classi delle ricevitorie di cui all'articolo 63, ai fini del conferimento delle ricevitorie vacanti.

All'articolo 87, della legge 19 ottobre 1938, n. 1933, è stata soppressa la parte che estendeva al gestore la responsabilità sull'opera del personale sussidiario dipendente.

L'articolo 89, inquadra i ricevitori con gli ex coefficienti 325, 271 e 229, rispettivamente per i titolari di prima, seconda e terza classe e stabilisce che in aggiunta allo stipendio comprensivo degli aumenti periodici, previsto per ciascun coefficiente, sia corrisposto ai gestori - titolari o reggenti - un compenso dello 0,75 per cento sulla riscossione netta settimanale diminuita di una quota unica per i reggenti e di misura differenziata per i ricevitori, in rapporto alla loro classe di appartenenza nel ruolo organico.

L'articolo 91, aggiorna la precedente dizione circa il limite in cui una ricevitoria del lot-

to possa considerarsi utile per l'amministrazione.

L'articolo 93, provvede ad includere tra gli enti a favore dei quali è prevista la facoltà di sequestro sulla retribuzione dei gestori, anche il fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto.

L'articolo 95, eleva a lire 1.000.000 la detrazione fissa da effettuarsi sul compenso di esazione di ciascuna ricevitoria per determinare il rimborso a titolo di spese di gestione.

Inoltre, tenuto conto che col notevole incremento subito dalle riscossioni per molte ricevitorie detto rimborso raggiungerebbe entità molto notevoli, è stata inserita una norma a carattere limitativo, per la quale il rimborso stesso non può superare il limite di lire 2.000.000 annue.

Con gli articoli 97 e 98, sono stati riconosciuti al personale del lotto le facilitazioni e i benefici economici degli impiegati dello Stato, nei casi di trasferimento e per i viaggi sulle ferrovie dello Stato.

L'articolo 2, dispone che al personale del lotto, siano applicate le disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato in materia di ferie, assenze, aspettative, ecc. e per il riconoscimento - ai fini del trattamento di quiescenza - dei servizi straordinari anteriori all'inquadramento in ruolo e del servizio militare.

L'articolo 3, provvede all'abolizione - in analogia agli altri dipendenti statali - del ruolo aggiunto degli aiuto ricevitori e dei commessi avventizi, disponendo il loro inquadramento nel ruolo organico, con l'osservanza di particolari norme circa il riconoscimento dell'anzianità e dei periodi di gestione in qualità di reggenti.

L'articolo 4, ammette il personale del lotto all'iscrizione al fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

L'articolo 5, concerne modificazioni agli articoli 147, 153 e 191 del regolamento sul lotto. In particolare: l'articolo 147, stabilisce che le ricevitorie debbono essere classificate in base alla riscossione netta dell'ultimo biennio.

L'articolo 153, sancisce che l'orario di apertura delle ricevitorie del lotto deve essere di ore 36 settimanali.

L'articolo 191, stabilisce che gli aiuto ricevitori, in luogo del solo riferimento all'ex coefficiente 157, siano inquadrati inizialmente col suddetto coefficiente, dopo 2 anni di servizio senza demerito promossi a ruolo aperto al coefficiente 180 e dopo 7 anni complessivi

di lodevole servizio alla qualifica di primo aiuto ricevitore, col trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 202. Competono a detto personale i normali aumenti periodici.

A differenza degli altri dipendenti statali, che in caso di aumentato lavoro, possono effettuare servizio straordinario retribuito, detto personale, dovendosi comunque chiudere il giuoco in determinate ore strettamente legate alle estrazioni, è soggetto, particolarmente negli ultimi giorni della settimana, a lavorare con ritmo assillante.

In tal modo si viene incontro al desiderio del pubblico col contemporaneo beneficio delle casse dell'erario, per i maggiori introiti.

Si è ritenuto, pertanto, giusto che — in analogia al trattamento previsto per i gestori — anche il personale sussidiario abbia a fruire di un compenso pari allo 0,25 per cento della riscossione netta e proporzionato alla durata del servizio, in riconoscimento della maggiore prestazione resa in fine settimana.

Con l'articolo 6, si innova la procedura per il reclutamento del personale sussidiario, stabilendo che siano da applicarsi integralmente gli stessi criteri e le medesime modalità previste per gli altri impiegati dello Stato delle carriere esecutive.

Con l'articolo 7, si provvede all'occorrente modifica dell'attuale procedura, per cui le competenze del personale delle ricevitorie del lotto sono prelevate integralmente dalle riscossioni settimanali, nel senso che soltanto il compenso per sé e il dipendente personale debba ovviamente essere trattenuto dai gestori sulla riscossione, mentre ogni altra competenza viene corrisposta a mezzo di ruolo di spese fisse.

Con l'articolo 8, si aggiornano talune disposizioni contenute nella legge 6 agosto 1967, n. 699.

In particolare, con l'articolo 2 si applica alla contribuzione all'ente fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto, il principio generale che anche lo Stato — quale datore di lavoro — debba partecipare alla contribuzione stessa, in analogia con quanto avviene per gli aiuto ricevitori: pertanto si istituisce un contributo del 2,50 per cento a carico dell'Erario.

Con l'articolo 8, si riducono da 3 a 2 gli anni da prendere a base per la determinazione del compenso agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio a favore dei ricevitori.

Con l'articolo 9, si dispone che al personale del lotto in quiescenza sia esteso il beneficio dell'attribuzione delle quote di ag-

giunta di famiglia e delle altre competenze corrisposte ai pensionati dello Stato.

Con l'integrazione apportata all'articolo 16, si è provveduto a colmare una lacuna della legge n. 699, nel senso di consentire, in analogia a quanto previsto per gli altri dipendenti statali, il diritto al trattamento di quiescenza anche nel caso di dimissioni volontarie, dopo aver contribuito al Fondo per determinati periodi.

Con l'articolo 25, si estende la possibilità di riscattare — ai fini del trattamento di quiescenza — tutti i periodi di servizio prestati, anteriormente all'iscrizione al fondo nelle ricevitorie e nelle collettorie del lotto, fermo restando il limite massimo a 7 anni.

Inoltre viene disposto che le istanze prodotte anteriormente all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699, intese ad ottenere il riscatto dei servizi, sono valide a tutti gli effetti.

Con l'articolo 9, integrativo dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, si è voluto precisare che l'attribuzione di un eventuale assegno personale spetta ai ricevitori, agli aiuto ricevitori, ai commessi avventizi, e ai loro superstiti.

Con l'articolo 10, si dispone che gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

Nessun onere deriva all'erario dalla attribuzione di stipendi ai ricevitori, in quanto la differenza tra l'attuale minimo di compenso garantito di lire 986.700 e gli stipendi corrispondenti agli ex coefficienti 325, 271 e 229 sono ampiamente compensati dalla notevole diminuzione di emolumenti derivanti dall'uniformità di acconto d'aggio all'1 per cento comprensivo della quota a favore del personale sussidiario, di gran lunga inferiore alle precedenti aliquote che iniziando dal 28 per cento, si riducevano, dopo i primi 10 milioni di riscossione, alla quota costante dell'1,55 per cento della riscossione.

Inoltre, con la limitazione imposta sul rimborso a titolo di spese di gestione, all'amministrazione deriverà un beneficio, sempre più notevole con il costante incrementarsi delle riscossioni.

Con tale economia è ampiamente possibile coprire sia l'onere del 2,50 per cento sulla contribuzione dei gestori — da prevedersi nell'ordine di 50 milioni di lire annue — quanto l'onere derivante all'amministrazione per il nuovo inquadramento nel ruolo degli aiuto ricevitori con le retribuzioni corrispondenti agli ex coefficienti 157, 180 e 202.

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A titolo informativo si riporta l'ammontare delle riscossioni nette effettuate nell'intero territorio della Repubblica negli ultimi 10 esercizi finanziari:

1958-59 . . . . .	lire	42.110.141.430
1959-60 . . . . .	»	42.567.352.980
1960-61 . . . . .	»	46.924.675.790
1961-62 . . . . .	»	51.836.038.520
1962-63 . . . . .	»	58.012.556.150
1963-64 . . . . .	»	73.880.852.070
1964 (ragguagliato) . . . . .	»	73.883.443.520

1965 . . . . .	lire	99.472.561.550
1966 . . . . .	»	113.868.579.660
1967 . . . . .	»	157.000.000.000
1968 (prevedibile) . . . . .	»	250.000.000.000

Da ultimo, con l'articolo 11, si dispone la soppressione degli articoli e delle disposizioni di legge sostituiti o in contrasto con l'unito disegno di legge.

Analoga proposta di legge è stata presentata nel corso della precedente legislatura, e contraddistinta col n. 4789 della Camera dei Deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 63 e 68, primo comma; 73 e 74, secondo comma; 76, secondo comma; 87, 89, 91 e 93, primo comma; 95, secondo comma; 97, primo comma, e 98 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

*Articolo 63.* — Le ricevitorie del lotto, classificate in ordine decrescente e in base alla riscossione media netta effettuata nei due ultimi esercizi finanziari, sono distinte in tre classi e così suddivise:

sono di prima classe il primo 15 per cento;

sono di seconda classe il successivo 35 per cento;

sono di terza classe le rimanenti 50 per cento e quelle di nuova istituzione durante il periodo di esperimento.

I ricevitori del lotto sono inquadrati in tre classi, col seguente organico:

n. 150 di prima classe;

n. 600 di seconda classe;

e i rimanenti di terza classe.

Nel primo inquadramento i ricevitori saranno elencati in unico ordine decrescente dopo aver attribuito a ciascuno di essi una somma pari alla media delle riscossioni nette, effettuate nei due ultimi esercizi finanziari interi precedenti l'entrata in vigore della presente legge, maggiorata — ai sensi dell'articolo 1 modificativo dell'articolo 68 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni — di lire 300.000 per ogni anno di titolarità: la suddivisione tra le tre classi sarà effettuata iniziando dal ricevitore cui è attribuita la maggior somma determinata come sopra.

Le vacanze che si verificheranno nel ruolo organico in ciascuna delle tre classi di ricevitori saranno colmate, a cura del consiglio di amministrazione del lotto e almeno una volta l'anno, promuovendo, per anzianità congiunta al merito, i ricevitori di terza classe alla seconda classe e i ricevitori di seconda alla prima classe.

Per essere promossi alla seconda classe occorre un'anzianità di almeno 6 anni di effettivo servizio da titolare; per la promozione

alla prima classe necessitano almeno 10 anni di effettivo servizio da titolare.

I ricevitori promossi saranno inquadrati nella nuova classe nello stesso ordine in cui figurano nella classe di provenienza, seguendo l'ultimo iscritto della classe cui sono promossi.

*Articolo 68, primo comma.* — Il servizio prestato in qualità di ricevitore viene computato, ai fini dell'inquadramento nei ruoli, in ragione di lire 300.000 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio.

*Articolo 73.* — L'organico del personale addetto a prestare servizio in qualità di aiuto ricevitore è fissato nel numero di 4.100 unità.

Esso verrà utilizzato per le reggenze ed in sottordine in base alle disponibilità di ciascuna intendenza di finanza e ai criteri seguenti:

da 3 a 5 unità nelle ricevitorie di prima classe;

da 2 a 3 unità nelle ricevitorie di seconda classe;

da 1 a 2 unità nelle ricevitorie di terza classe;

in relazione al numero delle giocate effettuate nell'esercizio precedente e all'importo globale delle riscossioni.

*Articolo 74, secondo comma.* — Le intendenze di finanza, su specifica richiesta dei gestori, possono autorizzare la prestazione volontaria di servizio nelle ricevitorie del lotto di elementi la cui retribuzione è a totale carico dei gestori stessi e che non acquisiscono, all'infuori dei benefici previsti dall'articolo 6 della presente legge, alcun rapporto con la amministrazione.

*Articolo 76, secondo comma.* — Le ricevitorie di prima classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di prima classe e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di seconda classe;

quelle di seconda classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di seconda classe e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di terza classe;

quelle di terza classe fino alla metà superiore del limite di classificazione vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di terza classe e, in mancanza, agli aiuto ricevitori;

quelle di terza classe, fino alla metà inferiore del limite di classificazione vengono

conferite esclusivamente agli aiuto ricevitori, in base al ruolo di anzianità.

*Articolo 87.* — I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori quando hanno la gestione di una ricevitoria sono considerati come incaricati di un pubblico servizio ad ogni effetto.

Essi rispondono inoltre della gestione in via disciplinare ed amministrativa.

*Articolo 89.* — I ricevitori del lotto sono retribuiti con uno stipendio annuo maggiorato di un compenso percentuale rapportato all'ammontare delle riscossioni annue.

I reggenti delle ricevitorie sono retribuiti con lo stipendio spettante per la loro qualifica — comprensiva degli aumenti periodici — maggiorato di un compenso percentuale determinato con le modalità di cui in appresso.

Lo stipendio annuo spettante ai ricevitori di prima, seconda e terza classe, è pari alla retribuzione annua spettante rispettivamente agli impiegati statali della carriera esecutiva degli ex coefficienti 325, 271 e 229, comprensiva degli aumenti periodici.

Il compenso di cui sopra è pari allo 0,75 per cento della riscossione netta effettuata da ciascuna ricevitoria nell'esercizio finanziario, diminuita delle prime lire 10.000.000 per i ricevitori inquadrati in ruolo nella terza classe, delle prime lire 27.000.000 — per i ricevitori inquadrati nel ruolo nella seconda classe e delle prime lire 40.000.000 — per i ricevitori inquadrati in ruolo nella prima classe.

Nelle ricevitorie in reggenza il compenso spettante al gestore si determina in base alla riscossione annua netta diminuita delle prime lire 10.000.000.

*Articolo 91.* — L'amministrazione può sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettorie nel caso in cui per due esercizi finanziari consecutivi l'importo medio delle spese per esercizio, comprensivo delle vincite liquidate e degli emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo al gestore, sia superiore alla riscossione netta effettuata dalla ricevitoria stessa.

*Articolo 93, primo comma.* — La retribuzione e il compenso di esazione dei ricevitori e degli aiuto ricevitori non sono soggetti a sequestro o pignoramento, tranne nei casi seguenti:

1) per causa alimenti dovuti per legge fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

2) per debiti verso lo Stato, verso il Fondo trattamento quiescenza e assegni straor-

dinari al personale del lotto e verso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali derivante da cause di servizio o per somme dovute a titolo di imposte o tasse fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

3) per tasse o per imposte dovute ai comuni o ad altri Enti pubblici autorizzati ad imporre tributi fino alla concorrenza di un ottavo valutato al netto.

*Articolo 95, secondo comma.* — L'amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario, nella misura corrispondente al 60 per cento della retribuzione (stipendio e compenso di esazione annua) per le ricevitorie di terza classe e del 50 per cento per le rimanenti ricevitorie, previa detrazione per tutte della somma fissa di lire 1.000.000. Il limite massimo del rimborso non può superare l'ammontare di lire 2.000.000 annue.

*Articolo 97, primo comma.* — Al personale delle ricevitorie del lotto, si applica, in caso di trasferimento o promozione, il medesimo trattamento dovuto agli impiegati statali del corrispondente coefficiente della carriera esecutiva, per quanto concerne il trattamento economico di missione e di trasferimento.

*Articolo 98.* — Ai ricevitori del lotto e agli aiuti ricevitori in servizio attivo o in quiescenza e ai loro familiari è accordata, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, la concessione speciale *C*, con le stesse modalità in atto a favore degli impiegati dello Stato in attività di servizio o in pensione.

Sono di conseguenza abrogate le disposizioni di cui alle lettere *e*) ed *f*) della concessione speciale *D* contenute sul nuovo testo delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle ferrovie dello Stato, approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1962.

## ART. 2.

Al personale delle ricevitorie del lotto si applicano le stesse disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato in attività di servizio ed in quiescenza — per quanto concerne ferie, congedi — ordinari e straordinari — assenze per aspettativa, per infermità, per motivi di famiglia, per servizio militare di leva o per richiamo alle armi, per puerperio e nei casi di sospensione dal servizio derivanti da procedimenti penali, o disposti con provvedi-

menti a carattere cautelativo e per motivi razziali o politici.

Si estendono del pari a detto personale — ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita — le norme ed i benefici in vigore per il personale civile dello Stato — circa il riconoscimento dei servizi militari prestati presso reparti combattenti o assimilati.

ART. 3.

Gli aiuto ricevitori compresi nel ruolo aggiunto di cui all'articolo 6 della legge 4 febbraio 1958, n. 40, sono collocati nel ruolo organico degli aiuto ricevitori del lotto, nello stesso ordine in cui figurano nel ruolo aggiunto di cui al decreto ministeriale n. 69860, del 20 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1965, registro n. 36 Finanze, foglio n. 275, con decorrenza ai soli fini giuridici dal 1° gennaio 1968. Dalla stessa data sono nominati aiuto ricevitori i commessi avventizi autorizzati i quali, successivamente al 1° ottobre 1945, abbiano prestato servizio in qualità di reggente: essi saranno inclusi nel ruolo dopo l'ultimo degli aiuto ricevitori aggiunti e graduati in base alla durata delle reggenze effettuate: in caso di parità precede in ruolo il più anziano di età.

I rimanenti commessi avventizi autorizzati sono collocati nella qualifica di aiuto ricevitore, con decorrenza dal 1° gennaio 1969; essi saranno inclusi nel ruolo organico dopo l'ultimo commesso avventizio inquadrato con anzianità 1° gennaio 1968 e graduati in base alla anzianità di ammissione a retribuzione a carico dell'amministrazione.

ART. 4.

Il personale delle ricevitorie del lotto è ammesso alla iscrizione al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, alle stesse condizioni degli impiegati statali. È pertanto esteso al personale delle ricevitorie del lotto anche la facoltà di contrarre prestiti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

ART. 5.

Gli articoli 147; 153, secondo comma; 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

*Articolo 147.* — L'assegnazione delle ricevitorie alla rispettiva classe si effettua tenen-

do a base le riscossioni nette di ciascuna ricevitoria effettuate negli ultimi due esercizi finanziari.

*Articolo 153, secondo comma.* — Le ricevitorie del lotto debbono essere aperte al pubblico per 36 ore settimanali.

*Articolo 191.* — Agli aiuto ricevitori del lotto spetta il trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 157 della carriera esecutiva degli impiegati statali.

Dopo due anni di servizio senza demerito il loro trattamento economico viene equiparato a quello previsto per l'ex coefficiente 180 della carriera predetta.

Dopo sette anni di lodevole servizio complessivo nel ruolo, si consegue, a ruolo aperto, la qualifica di primo aiuto ricevitore, col trattamento economico previsto per l'ex coefficiente 202.

Le retribuzioni di cui sopra sono suscettibili di aumenti periodici per ogni biennio di effettivo servizio, prestato, senza demerito, anche in qualità di reggente.

Nelle ricevitorie provviste di personale sussidiario, all'aiuto ricevitore in sottordine compete, in aggiunta alla normale retribuzione, un premio mensile di produzione, pari allo 0,25 per cento della riscossione netta effettuata dalla ricevitoria nel corso di ciascun mese.

Detto premio viene a cura dell'intendenza di finanza sede di estrazione, determinato e suddiviso in parti uguali tra gli aiuto ricevitori in sottordine in ciascuna ricevitoria.

Il premio viene corrisposto in misura intera agli aiuto ricevitori che hanno prestato servizio per tutto il mese e proporzionalmente ridotto nei casi di assenza, da qualsiasi motivo determinati.

#### ART. 6.

La nomina ad aiuto ricevitore del lotto si consegue mediante concorso pubblico per esami.

Il concorso è indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per l'ammissione al concorso ed il suo svolgimento si applicano le norme a carattere generale previste per l'ammissione ai pubblici impieghi della carriera esecutiva.

Gli esami per il concorso alla nomina ad aiuto ricevitore del lotto consistono in due prove scritte ed in una orale.

Le prove scritte vertono: la prima su un componimento di italiano e la seconda su un problema di aritmetica elementare, compresa la regola del 3 composto.

La prova orale verte, oltre che sulla materia oggetto della seconda prova scritta, sulle seguenti materie: nozioni sulle disposizioni che regolano il servizio del lotto e sull'ordinamento dell'amministrazione finanziaria; nozioni sulla Costituzione italiana e sulla storia d'Italia dal 1815.

A parità di merito, alle preferenze previste per i concorsi per l'ammissione alle carriere statali, si aggiunge il servizio volontario specificato nella lettera *b*) dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1958, n. 40.

Inoltre gli anni di servizio volontario prestati vengono portati in aumento al limite massimo d'età previsto per l'ammissione ai concorsi. Il limite d'età così aumentato non potrà, comunque, essere superiore ai 45 anni.

Gli aiuto ricevitori sono inquadrati in apposito ruolo che costituirà la base per la nomina a ricevitore

#### ART. 7.

Al pagamento delle competenze - escluso il compenso sulla riscossione - l'amministrazione provvede a mezzo di ruoli di spesa fissa sulle tesorerie provinciali dello Stato o sugli uffici finanziari, con i fondi posti a disposizione degli intendenti di finanza a mezzo di aperture di credito sull'apposito capitolo di spesa n. 1155 del Ministero delle finanze.

La quota per il compenso di esazione è trattenuta dai gestori sulle riscossioni settimanali e la relativa spesa deve essere inclusa tra quelle previste dall'articolo 238 del regolamento sul lotto.

#### ART. 8.

I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sono sostituiti dai seguenti:

All'Ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto sono iscritti i ricevitori e gli aiuto ricevitori i quali, pertanto, non sono soggetti agli obblighi derivanti dalla legislazione sulle assicurazioni sociali.

I ricevitori contribuiscono al Fondo con una ritenuta generale sull'80 per cento della

retribuzione effettiva (stipendio e compenso) e tredicesima mensilità, nelle seguenti misure:

del 10 per cento per le ricevitorie di prima classe;

del 9 per cento per le ricevitorie di seconda classe;

dell'8 per cento per le ricevitorie di terza classe;

di cui il 2,5 per cento a carico dell'amministrazione.

Gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo con la ritenuta prevista per la loro qualifica sullo stipendio e con aliquote di cui al comma precedente sul compenso di esazione della riscossione, in base alla classe cui appartengono le ricevitorie di cui hanno la gestione.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione in una ricevitoria contribuiscono con una ritenuta pari al 5 per cento dell'80 per cento della retribuzione effettiva, compresa la tredicesima mensilità, di cui il 2,50 per cento a carico dell'amministrazione che provvederà ad emanare le norme occorrenti per il versamento di detti contributi al Fondo.

L'ammontare delle competenze spettanti al predetto personale viene prelevato mensilmente dalle somme poste a disposizione degli intendenti di finanza, con aperture di credito sul capitolo 1155 del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Il limite delle aperture di credito di cui sopra, determinato in lire 50 milioni dall'articolo 285 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è elevato a lire 500 milioni per trimestre.

La corresponsione degli emolumenti mensili spettanti agli aiuto ricevitori non gestori di ricevitorie viene effettuato a mezzo di ordini di pagamento emessi sulle tesorerie provinciali dello Stato o sugli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Lo stipendio spettante ai ricevitori, nonché tutte le altre competenze — ad esclusione del solo compenso di esazione della riscossione — viene corrisposto mensilmente con l'osservanza delle stesse disposizioni concernenti la retribuzione degli aiuto ricevitori.

Pertanto i gestori sono autorizzati a trattenerne sulle riscossioni settimanali esclusivamente il compenso personale dello 0,75 per cento di cui all'articolo 1 della presente legge, modificativo dell'articolo 89 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e succes-

sive modificazioni, ed il compenso dello 0,25 per cento per il personale sussidiario di cui all'articolo 5 della presente legge, modificativo dell'articolo 191 del regolamento sul lotto.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sono sostituiti dal seguente:

« L'assegno vitalizio ai ricevitori viene determinato in base all'ultimo stipendio annuo lordo maggiorato di un decimo della media del compenso rapportato alle riscossioni percepite negli ultimi due esercizi di gestione. A tal fine il compenso va elevato ad anno intero se si riferisce a periodi superiori a 6 mesi. Se invece l'esercizio incompleto è inferiore a 6 mesi, la media suddetta, va calcolata sui due esercizi finanziari completi precedenti il collocamento a riposo ».

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è sostituito dal seguente:

« Nel computo degli anni di contribuzione la frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero, quella inferiore o uguale a sei mesi si trascura. Spettano al personale delle ricevitorie del lotto in quiescenza tutte le competenze e le quote di aggiunta di famiglia nelle stesse misure e con le medesime modalità in atto a favore dei pensionati dello Stato ».

All'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 699, è aggiunto il seguente comma:

L'elemento dimissionario consegue il diritto all'assegno vitalizio qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di 5 anni e conti almeno 20 anni di contribuzione al Fondo oppure a qualunque età qualora abbia effettuato almeno 25 anni di contribuzione al Fondo.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 25 della legge 6 agosto 1967, n. 699, sono sostituiti dai seguenti:

« I ricevitori, gli aiuto ricevitori, gli ex commessi avventizi autorizzati possono riscattare tutti i servizi prestati nelle ricevitorie e nelle collettorie del lotto precedenti alla iscrizione al Fondo — risultanti da atti ufficiali — non coperti da assicurazione obbligatoria, ai soli fini del trattamento di quiescenza, previa corresponsione al Fondo di apposito contributo.

Il riscatto non può comunque superare il limite di anni 7 di cui all'articolo 4 della legge n. 699.

Le istanze prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699, sono valide a tutti gli effetti, con l'osservanza delle modalità e dei criteri di liquidazione in atto alla data della presentazione delle istanze medesime.

I periodi di servizi coperti da contribuzione al Fondo sono ricongiungibili — a domanda mediante riscatto — con quelli prestati in qualità di impiegato civile di ruolo e non di ruolo presso le altre amministrazioni statali, ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 372.

Nel caso in cui gli interessati non intendano avvalersi della facoltà di cui al comma precedente possono chiedere, per il corrispondente periodo di iscrizione al Fondo, la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 699 del 6 agosto 1967 ».

ART. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, si applicano ai ricevitori, agli aiuto ricevitori e agli ex commessi avventizi autorizzati ed ai loro superstiti.

ART. 10.

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1968 e quelli economici dal 1° gennaio 1969.

ART. 11.

Sono abrogati gli articoli 63, 73, 87, 89, 91 e 98 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni; gli articoli 147 e 191 del regolamento sul lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, nonché tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.